



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2625

Seduta del 24/06/2024

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO DELLA SPECIE PICCIONE DOMESTICO PER PREVENIRE DANNI ALL'AGRICOLTURA MEDIANTE PRELIEVO VENATORIO, NEL PERIODO 15 SETTEMBRE 2024 - 30 GENNAIO 2025, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT. A) DELLA DIR. 2009/147/CE E DEGLI ARTT. 19 E 19 BIS DELLA L. 157/92

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Faustino Bertinotti



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" redatta dalla Commissione Europea;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare, l'articolo 19 che prevede che le regioni, per la tutela delle produzioni agricole, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica e l'art. 19 bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

VISTA la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";

ATTESO che dalla documentazione pervenuta dagli Uffici regionali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP), agli atti della UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie, relativa alla quantificazione dei danni causati dalla specie Piccione domestico (*Columba livia forma domestica*), risulta che l'importo dei danni accertati alle produzioni agricole da parte della specie negli anni in Lombardia, dal 2004 al 2023, è stato di € 1.549.798,73;

RILEVATO dalla documentazione di cui sopra che:

- l'importo complessivo dei danni causati nel 2023 è stato pari complessivamente a € 188.978,10;
- nel corso del 2023, le colture maggiormente interessate dai danni sono state: girasole, soia, pisello, frumento, mais;
- il periodo in cui è stata registrata la maggior diffusione dei danni è quello compreso tra maggio e settembre;

DATO ATTO che:

- vi è una mancanza di soluzioni alternative sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati dalla specie, poiché l'utilizzo di metodi di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dissuasione non cruenta si è dimostrato parzialmente efficace e con effetti concentrati nel breve periodo;

- l'ecologia e lo stato di conservazione del Piccione domestico in Italia ed in Europa è favorevole;
- la deroga in questione è riferita al suo esercizio durante la stagione venatoria, allo scopo di evitare gravi danni alle colture nel periodo autunno-invernale;
- gli abbattimenti sono previsti sull'intero territorio regionale a caccia programmata da parte dei cacciatori autorizzati dalla Regione iscritti negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nei Comprensori Alpini di Caccia (CAC) di tutte le province lombarde;

RITENUTO quindi di prevenire e ridurre eventi dannosi per la salvaguardia della produzione agricola nei territori pianiziali e collinari attraverso ogni possibile azione;

DATO ATTO che il controllo riduttivo tramite abbattimenti, previsto dall'art. 19 della l. 157/92, può essere effettuato laddove venga verificata l'inefficacia di metodi ecologici di prevenzione dei danni;

RITENUTO dunque, opportuno autorizzare il controllo del Piccione domestico mediante prelievo venatorio da parte di cacciatori autorizzati, allo scopo di prevenire e limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, utilizzando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE;

PRESO ATTO di quanto riportato nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" dove, al punto 3.5.11, viene richiamata, in assenza del danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

DATO ATTO che l'art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, prevede che le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE siano adottate sentito l'ISPRA e che l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comunicata ad ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione;

ATTESO che, con nota Protocollo n. M1.2024.0061670 del 18/04/2024, Regione Lombardia ha comunicato ad ISPRA l'intenzione di adottare un provvedimento di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

deroga per il controllo della specie Piccione domestico (*Columba livia forma domestica*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della direttiva 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92;

VISTA la successiva richiesta prot. n. M1.2024.0091976 del 6/6/2024 di integrazione e sollecito inviata a Ispra con particolare riferimento alla possibilità di autorizzare per la stagione 2024/25 il prelievo in deroga di piccione semidomestico e storno;

VISTO il parere reso da ISPRA, protocollo regionale n° M1.2024.0102450 del 14.06.24, con cui l'Istituto esprime parere favorevole alla proposta di Regione Lombardia convenendo:

- che il provvedimento di deroga in questione fa riferimento alla necessità di prevenire il verificarsi di gravi danni alle coltivazioni agricole, in particolare per prevenire danni entro un raggio di 100 metri dalle colture soia, pisello, girasole, frumento, mais riso, pisello, sorgo, avena, loietto, triticale, orzo ed in presenza di stoppie;
- che le soluzioni alternative impiegabili per la limitazione degli asporti operati dai piccioni, identificabili nell'utilizzo di sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi (che verranno comunque utilizzati contemporaneamente alle operazioni di prelievo), si sono dimostrate non risolutive e con effetti concentrati solo nel breve periodo successivo all'impiego;
- che è ammissibile l'uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi) con finalità attrattiva in ragione delle dimensioni delle coltivazioni interessate, spesso di estensioni anche di alcune decine di ettari, il che renderebbe scarsamente efficace l'abbattimento da appostamento che escluda l'impiego di strumenti di attrazione;
- che le operazioni di abbattimento saranno effettuate a far data dal 15 settembre e sino al 30 gennaio 2025 sulle aree venabili ad opera dei cacciatori in possesso di regolare licenza come meglio specificato nella nota istruttoria regionale;
- che Regione Lombardia provvederà tempestivamente a sospendere il prelievo della specie, qualora si verifichi il raggiungimento del numero massimo di capi prelevabili o per l'innevamento totale dei terreni, con ciò dando recepimento a quanto disposto dall'art. 19-bis, comma 2, della L. 157/92;
- circa il numero massimo di capi annualmente abbattibile, si ritiene che il contingente massimo vada fissato a 20.000 unità, nel rispetto dei limiti giornalieri e stagionali indicati;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che:

- prevedere un numero massimo di capi prelevabili per l'intero periodo in Lombardia;
- prevedere un prelievo massimo di capi abbattibili per cacciatore;
- definire con atto dirigenziale, in base al numero di cacciatori che faranno richiesta di prelievo in deroga, il numero di cacciatori autorizzati alla deroga ed il canone massimo stagionale per cacciatore per non superare la soglia dei 20.000 capi previsti;
siano misure adeguate ad assicurare che non venga superato il numero di capi abbattibili;

RITENUTO:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92, il controllo del Piccione domestico sul territorio regionale mediante abbattimento in deroga, nel periodo compreso tra il 15 settembre 2024 e il 30 gennaio 2025;
- di stabilire che i cacciatori interessati, possano presentare domanda di autorizzazione ai rispettivi Uffici regionali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) o alla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica, da lunedì 29 luglio a venerdì 9 agosto 2024, e che, qualora il numero di domande pervenute fosse superiore a 800, sia adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;
- di demandare a successivo atto del dirigente competente della UO Politiche ittiche, faunistico venatorie, foreste e montagna la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire l'entità del prelievo entro un numero massimo di capi prelevabili (20.000);

RICHIAMATA la l.r. del 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

1. di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lett. a) e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92, al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, il controllo del Piccione domestico (*Columba livia forma domestica*), mediante prelievo in deroga, nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di attività venatoria, con le seguenti modalità:
 - a) il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 15 settembre 2024 e il 30 gennaio 2025 su tutto il territorio regionale;
 - b) il prelievo sia condotto entro un margine di 100 metri dai confini delle seguenti colture allocate nelle province lombarde: soia, pisello, girasole, frumento, mais, riso, sorgo, avena, loietto, triticale, orzo ed in presenza di stoppie delle suddette coltivazioni;
 - c) il prelievo dovrà essere attuato da appostamento fisso e temporaneo, mediante utilizzo di zimbelli non vivi e stampi attrattori, con uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici e preferibilmente con pallini in materiali alternativi al piombo;

2. di stabilire che:
 - a) i cacciatori interessati al prelievo debbano, in base alla residenza anagrafica, fare richiesta di autorizzazione ai rispettivi Uffici regionali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) o alla Provincia di Sondrio, nel periodo compreso da lunedì 29 luglio a venerdì 9 agosto 2024;
 - b) qualora il numero di domande pervenute fosse superiore a 800, sia adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;
 - c) ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie piccione domestico, ovvero PI;

3. di stabilire un numero massimo pari a 20.000 capi prelevabili e di demandare a successivo atto del dirigente competente della UO Politiche ittiche, faunistico venatorie, foreste e montagna, la definizione del numero di cacciatori autorizzati alla deroga e del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore in funzione del numero di domande pervenute, al



Regione Lombardia

LA GIUNTA

fine di non superare la soglia massima dei 20.000 capi previsti a livello regionale;

4. di prevedere che gli Uffici regionali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) e la Provincia di Sondrio trasmettano alla U.O. Politiche ittiche, faunistico venatorie, foreste e montagna, i dati relativi al prelievo in deroga del Piccione domestico, mediante una rendicontazione dei capi abbattuti e delle date di abbattimento, entro e non oltre il 15 maggio 2025, al fine di ottemperare alle comunicazioni previste dal comma 6, art. 19bis, della l. 157/92;
5. di prevedere che i controlli siano effettuati secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della L. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;
6. di autorizzare il Dirigente competente della UO Politiche ittiche, faunistico venatorie, foreste e montagna, ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora gli Uffici regionali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) e la Provincia di Sondrio lo richiedano, ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie Piccione domestico;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. e darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge